

Per ciò le proposte della Commissione fatte dopo l'apertura della discussione debbono soggiacere alla norma comune e non debbono cioè essere messe in discussione se il Governo non le accetta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni l'articolo 90 rimane così modificato.

« Art. 102. — Per lo scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare due urne; avverte quale sia il significato del voto; ad ogni votante sono date due palle, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne; finito il voto, i segretari contano le palle e il Presidente proclama il risultato ».

Non essendovi osservazioni, l'articolo 102 rimane così modificato.

La Commissione poi propone il seguente articolo:

« Art. 104-bis — Su domanda del Governo la votazione sarà rinviata ad una delle successive tornate, da esso indicata, purchè non oltre i 4 giorni ».

Non essendovi osservazioni, questo articolo s'intende approvato.

Per gli articoli 114, 115, 116-ter, 117, 118, 119, 121, per i quali l'onorevole Grandi aveva proposto delle modificazioni, la Commissione propone invece di conservare il testo vigente.

Onorevole relatore, vuole spiegare le ragioni di questa proposta?

TUMEDEI, *relatore*. La Commissione si è ispirata a questo criterio: che tutta questa parte del regolamento, che si riferisce alle interrogazioni e alle interpellanze, come del resto molte altre parti del regolamento, hanno bisogno di una sistemazione organica.

È parso alla Commissione che non sia questo il momento di procedere a questa sistemazione, anche perchè le norme proposte dell'onorevole Grandi corrisponderebbero ad alcuni bisogni, ma non a tutti.

Del resto gli onorevoli colleghi sanno che questo delle interrogazioni e delle interpellanze è uno dei campi in cui, assai più del regolamento, può il costume parlamentare. Nella legislatura precedente le interrogazioni e le interpellanze erano addirittura un guaio.

Nella legislatura in corso esse invece non han dato luogo ad inconvenienti. Perciò, seguendo il criterio di prendere atto dei risultati della esperienza, noi vi diciamo: dal momento che questi mali oggi non ci sono più, è inutile riformare norme che, se mai, riguarderebbero il futuro. Vuol dire che, se mali torneranno a presentarsi (o anche se si

farà una revisione organica del regolamento) sarà il caso di rivedere organicamente tutta questa complessa materia.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, gli articoli 114, 115, 116-ter, 117, 118, 119 e 121, restano immutati.

È stata poi presentata una proposta aggiuntiva dell'onorevole Bonardi che concerne l'articolo 50 e che è così concepita:

« Il Governo ha facoltà di presentare disegni di legge nell'intervallo tra una riunione e l'altra della Camera, trasmettendoli alla Presidenza.

« In questo caso la Presidenza potrà, o convocare straordinariamente gli Uffici per l'esame dei detti disegni di legge, o trasmetterli alla Commissione permanente competente ».

In sostanza la proposta dell'onorevole Bonardi tende a far lavorare gli Uffici e le Commissioni anche quando la Camera è chiusa.

TUMEDEI, *relatore*. Non vedo la portata pratica di questa proposta.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. La portata è di far lavorare gli Uffici.

TUMEDEI, *relatore*. Allora sarà necessario convocare la Camera.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. C'è un vantaggio di tempo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonardi ha facoltà di svolgere la sua proposta aggiuntiva.

BONARDI. Non credo necessaria una ampia illustrazione della proposta che mira a rendere più sollecito e intenso il lavoro della Camera, consentendo che anche durante le ferie si possa svolgere il lavoro preparatorio degli Uffici e delle Commissioni permanenti. L'utilità mi sembra evidente, specie per i disegni di legge urgenti.

PRESIDENTE. Anche perchè in pratica nei primi giorni delle riunioni della Camera sono scarse le relazioni pronte per essere discusse.

Poichè non vi sono osservazioni in contrario, la proposta aggiuntiva dell'onorevole Bonardi s'intende approvata.

Metto dunque a partito nel suo complesso l'articolo 1 delle proposte della Commissione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2:

« La Giunta per il regolamento procederà al coordinamento delle precedenti disposizioni con quelle del regolamento in vigore ed alla pubblicazione di un nuovo testo unico di regolamento ».